

PROGETTO DI LEGGE N. 0199

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

—————
“Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2013”

—————
PRESENTATO IL 28/11/2012

ASSEGNATO IN DATA 28/11/2012

ALLE COMMISSIONI REFERENTE **I**

CONSULTIVE **TUTTE**

Altri pareri

PROPOSTA DI LEGGE

“INTERVENTI NORMATIVI PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - COLLEGATO ORDINAMENTALE 2013”

RELAZIONE

Articolo 1

Le disposizioni sulle quali s'interviene prevedono, a seguito della fusione Cestec/Finlombarda e dell'istituzione dell'Agenzia regionale centrale acquisti (ARCA), l'inquadramento in due ruoli speciali ad esaurimento (rispettivamente costituiti presso la medesima Agenzia e presso l'ARPA) di personale proveniente da Lipisa e da Cestec. Tali disposizioni sono state impugnate dinanzi alla Corte costituzionale per asserito contrasto con i principi costituzionali e le norme statali in materia di accesso ai pubblici uffici, non essendo stato previsto il previo superamento di una procedura selettiva ai fini dell'inserimento in ruolo. Al fine di far cessare la materia del contendere, si propone ora di integrare le suddette disposizioni con la previsione dello svolgimento, entro un termine prefissato, di una procedura selettiva per l'inquadramento nell'organico della nuova Agenzia e di ARPA, in analogia a quanto previsto dall'art. 12, comma 18-bis, della legge n. 135/2012 (cd. spending review) con riferimento all'inserimento nei ruoli di un'Agenzia di personale a tempo indeterminato di una società pubblica.

Articolo 2

Al fine di meglio definire la natura giuridica dell'attività svolta dalla società Infrastrutture Lombarde s.p.a, nell'ambito degli appalti pubblici, il comma 1 precisa che la società stessa svolge attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti). Il comma 2 esplicita la qualifica di servizio di interesse generale con riferimento all'attività di realizzazione e gestione del sistema informativo regionale e del sistema informativo socio-sanitario.

Articolo 3

Le modifiche riguardanti i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater dell'art. 13 della l.r. 26/2002 sono dovute all'esigenza di adeguamento alla normativa comunitaria recepita con il d.lgs. n. 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali). In particolare, le modifiche al comma 1 quater sono necessarie per evitare l'avvio di una procedura di infrazione, attualmente in fase di precontenzioso, su istanza della Commissione europea; procedura alla quale fa riferimento il Dipartimento delle politiche europee con nota del 27/06/2012 nel quadro del sistema EU Pilot (n.3262/12/Mark), riguardante la contestata limitazione temporale della prestazione temporanea di servizi da parte dei maestri di sci di altri Stati membri dell'UE.

“Il vigente diritto dell'UE – si legge nella nota richiamata – non permette di fissare limiti tassativi, né numerici né di altro tipo, per determinare la soglia oltre la quale la prestazione di servizi non ha più carattere temporaneo. La fissazione per legge di soglie che circoscrivono la prestazione temporanea di servizi da parte dei professionisti – siano esse determinate in disposizioni legislative o regolamentari, [...] – è incompatibile con il diritto dell'UE.”.

La modifica della lettera b) del comma 6 dello stesso articolo 13 si rende necessaria in quanto le vigenti disposizioni in tema di determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali contrastano con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il d.lgs. 59/2010. La determinazione delle tariffe è infatti ammessa solo in presenza di motivi imperativi d'interesse generale che possano giustificarle, motivi che nella fattispecie non sussistono.

Articolo 4

Reca modifiche alla l.r. 12/2005 aggiungendo un articolo, che si inserisce dopo l'art. 25 (nuovo art. 25 *bis*) e che norma la disciplina transitoria necessaria per il completamento del processo di totale rinnovamento della strumentazione urbanistica comunale avviato dalla l.r. n. 12/2005.

Al primo comma, con una disposizione di *favor*, è statuito che i Comuni terremotati e quelli dichiarati in dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2012 possano continuare ad attuare le previsioni del vigente PRG fino al 31 dicembre 2013. Al secondo periodo è chiarita quale disciplina si applicherà, qualora i suddetti Comuni non adottino il PGT entro il 31/12/2013.

Il secondo comma prevede che nei Comuni, in cui è stato adottato il PGT entro il 31/12/2012, termine di validità dei vecchi piani regolatori generali (art. 25, comma 1 l.r. n. 12/2005), si attuino le previsioni del vigente PRG, esclusi i piani attuativi e facendo, comunque, salve le salvaguardie relativamente al PGT adottato. Nella norma viene, inoltre, stabilito che a partire dal 1 gennaio 2013 tali Amministrazioni Comunali non potranno in ogni caso dar corso a procedure di variante, comunque denominate, al vigente PRG.

Il terzo comma stabilisce che, qualora i Comuni di cui al comma 2 non approvino il PGT entro il 31 luglio 2013, agli stessi si applicheranno le disposizioni più restrittive di cui ai successivi commi 4 e 5.

Il quarto comma prevede la disciplina applicabile ai Comuni che non adottino il PGT entro il 31/12/2012, per i quali resta confermata la perdita di efficacia del vecchio PRG. La norma, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1 d.P.R. n. 380/2001, che riconosce in capo alle regioni la possibilità di prevedere norme più restrittive rispetto a quella generale statale, stabilita per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, definisce puntualmente gli interventi assentibili nelle more dell'approvazione del PGT.

Il quinto comma, infine, statuisce che, nei Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 non hanno adottato il PGT, dal 1 gennaio 2013 e fino all'approvazione del PGT, non sono attivabili gli interventi in deroga previsti dal c.d. "piano casa regionale" (artt. 3-4-5-6 l.r. n. 4/2012), fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012; questa disposizione, per i Comuni terremotati e in dissesto finanziario, troverà applicazione dal 1 gennaio 2014.

Articolo 5

La disposizione è finalizzata ad attribuire ad ERSAF l'esercizio di funzioni ed attività amministrative e gestionali di competenza regionale (ai sensi dell'art. 48 dello Statuto) in materia di servizi al territorio per la gestione delle acque e delle aree del demanio idrico fluviale, per il governo del territorio e per la difesa del suolo, con rinvio ad apposita convenzione per la puntuale individuazione e decorrenza delle suddette funzioni e attività nonché per la definizione delle modalità di trasferimento all'Ersaf del personale regionale. Fino alla data di decorrenza stabilita dalla convenzione sarà prorogata la sperimentazione avviata con D.G.R. n. IX/1643 del 4 maggio 2011, in scadenza al 31 dicembre 2012.

Articolo 6

L'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, afferma il principio di gratuità della partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che "comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche".

La legge regionale n. 2/2012 ha modificato la *governance* delle Aziende di servizi alla persona, prevedendo un nuovo organo amministrativo per le Asp di classe I° con funzioni di indirizzo e programmazione, denominato Consiglio di indirizzo.

Successivamente è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 161/2012 con la quale sono stati dichiarati illegittimi alcuni articoli della legge n. 17/2011 della Regione Abruzzo recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)". In particolare, sono state dichiarate illegittime le disposizioni relative alla corresponsione di un'indennità annua al presidente dell'Asp e a ciascuno degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

La Corte ha infatti interpretato in maniera estensiva l'espressione "enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche" facendovi rientrare non solo gli enti che ricevono erogazioni finanziarie, ma anche quelli che ricevono "qualunque beneficio in risorse pubbliche".

Si ritiene pertanto necessario adeguare la normativa regionale a quella statale, modificando l'articolo 8, comma 19 della legge 1/2003, pur facendo salve le indennità riconosciute agli amministratori attualmente in carica.

Articolo 7

L'articolo reca proposte di modifica della legge n. 33/2007 tese, nel loro complesso, ad armonizzare la normativa regionale in materia di centrali di committenza alla normativa nazionale e a rendere organiche le disposizioni sul ruolo della centrale di committenza in Regione Lombardia rispetto all'ambito SIREG. In questo senso va letta la recente istituzione, ad opera della l.r. n. 12/2012 dell'Agenzia regionale centrale acquisti – ARCA.

In particolare si prevede:

- a) l'obbligo per gli enti del Sireg (ad esclusione dei soggetti di diritto privato indicati nell'allegato A2 della l.r. 30/2006) di utilizzare le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da ARCA per l'acquisizione di beni e servizi;
- b) l'inserimento degli enti del Sireg tra i soggetti a favore dei quali ARCA svolge le funzioni di centrale di committenza.

Articolo 8

La percentuale degli incarichi di funzione dirigenziale (diversi da quelli di direzione) che possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione regionale è rideterminata nella misura del 10% della dotazione organica della dirigenza. Si tratta di un adeguamento alla previsione contenuta nell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

Articolo 9

Contiene la cd. clausola d'urgenza con la quale si dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.L.

Art. 1

(Modifica dell'art. 12, commi 2 e 4, della l.r. 12/2012 "Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali" in tema di inquadramento del personale di Lispa spa e Cestec spa nei ruoli speciali, rispettivamente, dell'Agenzia CRA e di ARPA Lombardia)

1. Alla legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il termine di sei mesi dalla costituzione dell'Agenzia sono avviate le procedure selettive per l'inquadramento nell'organico dell'Agenzia stessa.";

b) al comma 4 dell'articolo 12 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Entro il termine di sei mesi dalla data di cui all'articolo 10, comma 2, sono avviate le procedure selettive per l'inquadramento nell'organico dell'ARPA."

Art. 2

(Modifiche alla disciplina delle società regionali di cui all'allegato A1, sez. I, della l.r. 30/2006 derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" - Collegato 2004) è inserito il seguente:

"3 ter. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori, la società Infrastrutture Lombarde s.p.a. svolge attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) in ordine agli interventi di interesse regionale e sino alla fase del collaudo, per conto della Regione nonché, sulla base di convenzione, degli enti di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, degli enti locali e degli organismi di diritto pubblico.

2. Alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 (Disciplina del sistema informativo regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole "aggiornabile ed integrabile" sono inserite le seguenti: ", anche al fine di favorire il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per il territorio regionale,";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

"2 bis. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del servizio informativo regionale e del sistema informativo socio-sanitario costituiscono servizi di interesse generale.";

c) al comma 1 dell'articolo 11 le parole "la fornitura di servizi informatici" sono sostituite dalle seguenti: "la fornitura di servizi e prestazioni informatiche".

Art. 3

(Disposizione salva-infrazioni. Modifiche all'art. 13 della l.r. 26/2002)

1. All'articolo 13 della legge regionale 8 ottobre 2002 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

“1 bis. Per i maestri di sci e le guide alpine stranieri non iscritti ad albi italiani, fermo restando quanto stabilito al comma 1, l'iscrizione all'albo è subordinata:

a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;

b) al riconoscimento, da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in accordo con il collegio nazionale, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, se si tratta di stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli di cui alla lettera a).”;

b) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:

“ 1 ter. I maestri di sci e le guide alpine iscritti agli albi di altre regioni, nonché i maestri di sci e le guide alpine che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1 bis, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono comunicare preventivamente al rispettivo collegio regionale il periodo e le località in cui intendono esercitare.”;

c) il comma 1 quater è sostituito dal seguente:

“ 1 quater. I maestri di sci e le guide alpine che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1 bis, lettera a), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 10 del d.lgs. 206/2007.”;

d) alla lettera b) del comma 6 sono soppresse le parole: “,le modalità di determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali da parte della Regione, su proposta dei collegi regionali”.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

“Art. 25 bis (Disposizioni transitorie a far tempo dal 1° gennaio 2013)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, primo periodo, i comuni terremotati inclusi nell'elenco di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli dichiarati in dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2012 continuano ad attuare le previsioni del vigente PRG fino al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 3 quater. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, primo periodo, nei comuni che entro il 31 dicembre 2012 hanno adottato il PGT si attuano le previsioni del vigente PRG, fermo restando quanto disposto dagli articoli 13, comma 12, e 26, comma 3 quater. Dal 1° gennaio 2013 i medesimi comuni non possono in ogni caso dar corso a procedure di variante al vigente PRG comunque denominate.

3. In caso di mancata approvazione del PGT entro il 31 luglio 2013 da parte dei comuni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano le disposizioni previste ai commi 4 e 5.

4. Nei comuni che entro il 31 dicembre 2012 non hanno adottato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all'approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 12, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:

a) nelle zone omogenee B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all'articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c);

b) nelle zone omogenee A, E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;

c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati e convenzionati entro il 31 dicembre 2012, con convenzione non scaduta.

5. Ai comuni di cui al comma 4, dal 1° gennaio 2013 e fino all'approvazione del PGT, non è consentito applicare le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per

la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia); sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012.”.

Art. 5

(Esercizio, da parte dell'ERSAF, di funzioni e attività in materia di servizi al territorio, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto d'autonomia della Lombardia)

1. L'ERSAF esercita, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi di governo, nonché dei criteri stabiliti dalla Regione e secondo modalità definite in apposita convenzione, le funzioni e le attività amministrative e gestionali in materia di servizi al territorio per la gestione delle acque e delle aree del demanio idrico fluviale, per il governo del territorio e per la difesa del suolo, con esclusione di quelle esercitate in materia dagli altri enti di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006 e di quelle conferite all'AIPO ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 5/2012. Con l'esercizio di tali funzioni ed attività sono trasferite all'ERSAF le risorse e il personale regionale che, alla data del 30 settembre 2012, svolge le medesime funzioni e attività, come individuate dalla convenzione di cui al comma 3. Il personale regionale trasferito all'ERSAF mantiene lo stato giuridico ed economico applicato presso l'ente di provenienza; a tale personale è, altresì, garantita la salvaguardia dei trattamenti economici accessori in godimento alla data di trasferimento, secondo gli istituti in essere fino al completamento del processo di armonizzazione fra i due sistemi, compatibilmente con i vincoli normativi e contrattuali. La dotazione organica dell'ERSAF è rimodulata al fine di rendere effettivo lo svolgimento delle funzioni ed attività di cui al presente comma, con contestuale rimodulazione della dotazione organica della Giunta regionale per effetto del trasferimento del personale di cui al precedente periodo.

2. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui al comma 1 l'ERSAF, previa analisi delle professionalità necessarie, può avvalersi di personale a tempo indeterminato proveniente dalle comunità montane di cui alla l.r. n. 19/2008. Il reclutamento è effettuato tramite procedura di mobilità ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 5 del presente articolo.

3. La Giunta regionale approva gli elementi essenziali e i criteri generali per la definizione della convenzione di cui al primo periodo del comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La convenzione stabilisce, in particolare, la puntuale individuazione e la decorrenza delle funzioni e delle attività il cui esercizio è affidato all'ERSAF, nonché le indicazioni necessarie a tale esercizio anche rispetto a eventuali procedimenti in corso; le modalità di raccordo tra la Regione e l'ERSAF per assicurare, anche in base a eventuali direttive tecnico-procedurali emanate dalla Giunta regionale, criteri uniformi di esercizio, da parte dell'ERSAF, delle funzioni e delle attività di cui al comma 1 e per agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte della Regione; le modalità di trasferimento all'ERSAF del personale regionale e il contingente massimo per la rimodulazione della dotazione organica dell'ERSAF.

4. Fino alla data di decorrenza stabilita dalla convenzione di cui al comma 3 è prorogata la sperimentazione avviata con D.G.R. n. IX/1643 del 4 maggio 2011, in scadenza al 31 dicembre 2012 ai sensi dell'Allegato B della D.G.R. n. IX/4093 del 27 settembre 2012.

5. Alle risorse finanziarie da destinare all'ERSAF per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui al presente articolo si provvede con le somme stanziare ai sensi della lettera e) del comma 24 dell'articolo 65 della l.r. 31/2008, alla missione 16 “Agricoltura, Politiche agroalimentari e pesca” Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare del bilancio per l'esercizio 2013 e successivi, da determinarsi annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. n. 34/1978, nonché con riferimento al solo esercizio finanziario 2013 con le somme stanziare alla missione 01. “Servizi Istituzionali e generali di gestione e di controllo con le somme Programma 10 Risorse Umane .”

Art. 6

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 1/2003 e relativa norma transitoria)

1. Il comma 19 dell'articolo 8 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia) è sostituito dal seguente:

"19. La carica di componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di indirizzo è onorifica e dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute".

2. La disposizione di cui al comma 19 dell'articolo 8 della l.r. 1/2003, come sostituito dal comma 1, non si applica ai componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli di indirizzo delle ASP in carica alla data di entrata in vigore della presente legge; le relative indennità di funzione sono fatte salve fino alla scadenza del periodo di permanenza in carica."

Art. 7

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 33/2007)

1. All'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2008) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "a favore dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006 e di Unioncamere Lombardia" sono sostituite dalle seguenti: "a favore dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006 e nell'articolo 1 della l.r. 30/2006, nonché di Unioncamere Lombardia";

b) dopo la lettera c) del comma 4 sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) aggiudicare contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo, concessioni di servizi, nonché ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico e dialogo competitivo, o strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, dei soggetti di cui al comma 3.

c-ter) fornire, su specifica richiesta, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al comma 3";

c) dopo il comma 6 bis è inserito il seguente:

"6 bis 1. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, ad eccezione dei soggetti di diritto privato indicati nel citato allegato A2, sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, dall'Agenzia regionale centrale acquisti ai sensi del comma 4, lettere a), c) e c bis). La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e amministrativa.";

d) Al primo periodo del comma 6-ter le parole "A decorrere dal 1 gennaio 2012, per" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli approvvigionamenti ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 6 bis 1," e le parole "e per le acquisizioni in economia" sono sostituite dalle seguenti " , ivi incluse le acquisizioni in economia".

Art. 8

(Conferimento ad esterni di incarichi dirigenziali)

1. La percentuale degli incarichi di funzione dirigenziale, diversi da quelli di direzione, che possono essere conferiti ad esterni all'amministrazione regionale è rideterminata nella misura del 10% della dotazione organica della dirigenza.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

